

Regolamento Commissione CEE 1/7/2010 n. 581/2010/UE (GUCE 2/7/2010 n. L 168)
Regolamento sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "dati pertinenti" tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.
3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
 - a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
 - b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.